

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 14 DELLA LEGGE 230/05

Art. 1

(Ambito di applicazione e natura del rapporto di lavoro)

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/05, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Cassino, di seguito indicata come Università, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ed è conforme alle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 2

(Finalità)

Le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca temporanei, finanziati dall'Università (Facoltà, Dipartimenti o Centri) o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali, nell'ambito della autonomia delle strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.

Art. 3

(Modalità di richiesta)

I Consigli delle strutture di ricerca (Dipartimenti o Centri) dell'Università approvano, un programma e/o un progetto di ricerca, nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza delle strutture, proposto da uno o più professori afferenti alle strutture stesse.

Nella proposta devono essere indicati:

- il programma della ricerca e la sua durata;
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- i requisiti richiesti, al ricercatore da reclutare, per lo svolgimento dell'attività di ricerca oltre a quelli previsti all'art.5 del presente regolamento;
- la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato con l'indicazione della somma destinata al finanziamento del contratto e degli oneri accessori;
- la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca;
- le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare il risultato del lavoro svolto;
- l'individuazione del responsabile della ricerca.

La proposta così come approvata dalla struttura di ricerca e dal Consiglio di Facoltà viene sottoposta alla successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione della procedura di assunzione del Ricercatore a tempo determinato.

La proposta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del Ricercatore a tempo determinato.

Art. 4

(Indizione della procedura di valutazione)

Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore dell'Università su richiesta della Facoltà proponente e viene pubblicizzato all'albo ufficiale dell'Ateneo, della Facoltà e del Dipartimento di pertinenza, nonché sul sito Web dell'Università.

Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 20 giorni.

Art. 5

(Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero in possesso di laurea specialistica o magistrale o delle lauree del vecchio ordinamento, o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica predeterminata nel bando su delibera del Consiglio della Struttura di Ricerca.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.

L'esclusione della selezione è disposta con motivato provvedimento Rettorale e notificato all'interessato.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia; tutti i componenti della Commissione devono aver conseguito la conferma nel relativo ruolo. I membri della Commissione sono scelti tra professori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il programma di ricerca, o, in caso di motivata necessità, a settori affini, e possono essere sia interni che esterni all'Ateneo.

La Commissione giudicatrice è designata dalla struttura che ha richiesto il bando ed è nominata con Decreto Rettorale; la composizione della Commissione viene resa pubblica mediante affissione all'albo della struttura che ha attivato la procedura di reclutamento nonché sul sito web dell'Università degli Studi di Cassino.

Art. 7

(Criteri di valutazione)

La Commissione nel predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deve tenere conto delle seguenti priorità:

1) Tra i titoli accademici e professionali posseduti, sono in ogni caso da valutare:

- il dottorato di ricerca,
- il diploma di specializzazione;
- i diplomi di perfezionamento o master;
- l'attività di ricerca, documentata, presso Enti pubblici o privati, con contratti, borse di studio, borse posto dottorato, o incarichi, sia in Italia sia all'estero, secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere;
- l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 230/2005,

2) Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione privilegia:

- Originalità e innovatività della produzione scientifica, e sua congruenza con i settori scientifico disciplinari per i quali è stato bandito il concorso;
- apporto individuale del candidato.

Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca attraverso la discussione sui titoli e le pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca.

Art. 8

(Conclusione dei lavori della Commissione)

La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9

(Graduatoria)

Al termine della valutazione la Commissione con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Rettore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti alle risultanti della graduatoria.

Art. 10

(Natura e stipula del contratto)

Subordinatamente alla copertura finanziaria di cui all'art. 3, ultimo comma, a favore del bilancio dell'Università, per il relativo costo onnicomprensivo, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza (Dipartimento o Centro);
- nominativo del Responsabile della ricerca;
- il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma e/o progetto di ricerca.

Art. 11

(Durata del contratto)

Il contratto di Ricercatore a tempo determinato deve aver termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato per una durata complessiva di 6 anni.

Art. 12

(Trattamento economico)

Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentito il Ministro per la Funzione pubblica. Nelle more della definizione dei criteri di valutazione da parte degli Organi suddetti la retribuzione ed il trattamento previdenziale ed assistenziale saranno rapportati, nella misura non inferiore al 70%, alla posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato.

Art.13

(Divieto di cumulo)

Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream.

Per le attività compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo non confermati di cui al D.L. 2.03.1987, n. 57, convertito in Legge n 158/87.

Art. 14

(Modalità di recesso)

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine;
- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.

Art. 16

(Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Art. 17

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo.